

# **Modello di organizzazione, gestione e controllo**

ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n° 231

Approvato dal CdA di MASACCIO SRL in data 30/03/2016

## **Parte Speciale**

Versione 2 del 30/03/2016

**Sommario**

1.	LE FASI PER LA COSTRUZIONE DEL MOG 231 IN MASACCIO SRL.....	3
2.	ELEMENTI DEL RISK ASSESSMENT .....	4
2.1.	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO.....	4
2.2.	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN MASACCIO SRL: MISURAZIONE DELLA RILEVANZA DEL RISCHIO. ....	6
2.3.	LA METODOLOGIA DI ANALISI APPLICATA IN MASACCIO SRL.....	7
3.	ATTIVITÀ RIFERIBILI AL VERTICE AZIENDALE .....	13
4.	I REATI DI CUI AL D.LGS 231/01 .....	14
4.1.	ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO (...) .....	14
4.2.	ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	16
4.3.	ART. 24-TER, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....	18
4.4.	ART. 25 – CONCUSSIONE E CORRUZIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ .....	20
4.5.	ART. 25-BIS. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	24
4.6.	ART. 25-BIS.1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	25
4.7.	ART. 25-TER – REATI SOCIETARI.....	27
4.8.	ART. 25 – QUATER – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	31
4.9.	ART. 25-QUATER.1. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....	33
4.10.	ART. 25 – QUINQUES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE .....	33
4.11.	ART. 25-SEXIES. REATI DI ABUSI DI MERCATO .....	35
4.12.	ART. 25-SEPTIES – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO .....	39
4.13.	ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.....	40
4.14.	ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE.....	45
4.15.	ART. 25-DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....	48
4.16.	ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI.....	50
4.17.	REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10).....	58
4.18.	ART. 25 – DUODECIES – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI .....	59
5.	CONCLUSIONI.....	60
6.	ALLEGATI. ....	61

**1. LE FASI PER LA COSTRUZIONE DEL MOG 231 IN MASACCIO SRL**

La presente versione 2 del Modello costituisce aggiornamento della precedente rispetto alle modifiche intercorse al D.Lgs. 231/01 ed al catalogo dei reati presupposto, aggiornato alla data del 30/06/2015.

Per l'aggiornamento del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) di MASACCIO SRL si sono susseguite una serie di fasi metodologiche di lavoro.

In sintesi, di seguito, le singole fasi:

- Fase 1: Analisi preliminare. Tale fase ha previsto la raccolta della documentazione (Statuto, visura camerale, procure, deleghe, organigramma e funzionigramma, procedure del sistema qualità, ecc.) e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività, del sistema organizzativo della Società, della *governance* e dei processi aziendali.
- Fase 2: Diagnosi e mappatura aree a rischio. Tale attività ha individuato, attraverso interviste rivolte ai soggetti ritenuti utili ai fini dell'acquisizione di informazioni, i processi e le attività aziendali teoricamente esposte al rischio di commissione reato di cui al D.Lgs. n.231/2001. Tale fase ha previsto lo svolgimento dell'attività di "Risk assessment", secondo la metodologia descritta nel seguito.
- Fase 3: Gap Analysis. Tale fase ha previsto lo svolgimento dell'attività di "Gap Analysis" sul controllo interno, dalle cui risultanze sono scaturite possibili ipotesi ed azioni di miglioramento del sistema organizzativo e di quello di controllo interno aventi lo scopo di limitare, ragionevolmente, l'esposizione della Società di fronte ai rischi individuati nella fase precedente.
- Fase 4: Costruzione del sistema di controllo interno. In tale fase sono stati individuati gli strumenti organizzativi e di controllo ritenuti più opportuni a valorizzare l'efficacia dell'azione di prevenzione dei reati: tali strumenti alcuni sono adottati in fase di delibera di approvazione del Modello Organizzativo, altri in seguito durante la fase di implementazione del Modello stesso. Sono state accluse al Modello Organizzativo le procedure operative relative al manuale qualità aziendale connesse alle aree a rischio 231; è stato revisionato il precedente Codice Etico della Società, è stato redatto il codice sanzionatorio ed il regolamento informatico interno; sono stati definiti i flussi di informazioni da e verso l'Organismo di Vigilanza; sono stati definiti i protocolli ed infine è stato definito un piano di formazione e comunicazione aziendale.

## **2. ELEMENTI DEL RISK ASSESSMENT**

### **2.1. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO**

Come evidenziato nel paragrafo precedente, ai fini della costruzione del Modello, la Società ha proceduto, in primo luogo, all'individuazione delle aree a "rischio reato". L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede un'analisi delle attività svolte nell'ambito della Società al fine di individuare quelle che, in aderenza al Decreto, possono considerarsi a rischio di illeciti.

Ogni Ente/Società presenta aree di rischio la cui individuazione implica una particolareggiata analisi della struttura aziendale e delle singole attività svolte. Pertanto, nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto della peculiarità di ciascuna di esse e dell'ambiente in cui MASACCIO SRL opera. Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per la Società, ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001, sono state:

- individuate le attività svolte da ciascuna funzione aziendale, attraverso lo studio delle disposizioni organizzative vigenti;
- effettuate interviste ai soggetti individuati dalla Direzione;
- accertate le singole attività a rischio, nell'ambito delle diverse funzioni aziendali;

Inoltre è stata effettuata un'analisi dei possibili ed eventuali concorsi di persone nel reato per tutte quelle attività "sensibili", che prevedono cioè processi in cui sono coinvolti più soggetti/funzioni aziendali o soggetti terzi di cui la Società si avvale nell'esercizio delle attività stesse.

Pertanto, in conseguenza di quanto sopra esposto è stata predisposta la c.d. *"mappatura delle aree a rischio-reato"* nella quale sono state evidenziati:

1. Il processo cui appartiene l'attività a rischio-reato;
2. La tipologia del potenziale rischio associato all'attività sensibile;
3. I potenziali reati associabili.
4. Per una maggiore comprensione e dettaglio, si rinvia agli allegati del Risk assessment (Documenti denominati "Gap Analysis" e "Tabella reati-presidi") e alla Tabella del catalogo dei Reati, che contengono le schede esplicative dei singoli reati.
5. I controlli: per ciascuna attività a rischio-reato sono stati identificati i controlli esistenti in MASACCIO SRL e studiati quelli "a presidio" che verranno implementati a seguito della costruzione del Modello Organizzativo; i controlli a presidio sono una diretta conseguenza dell'attività di Gap analysis sui controlli attualmente esistenti.

La “Mappatura” è stata effettuata con riferimento alle aree di attività e condivisa con l’Alta Direzione ed i Responsabili della Direzione aziendale.

## **2.2. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN MASACCIO SRL: MISURAZIONE DELLA RILEVANZA DEL RISCHIO.**

Misurare il rischio di un'attività, ai fini del D.Lgs. 231/2001, significa analizzare le *probabilità* che il fatto o il comportamento che si vuole evitare possano verificarsi all'interno dell'organizzazione, compromettendo quindi la sua capacità competitiva, la sua redditività o addirittura la sua stessa esistenza.

Il rischio può essere scomposto in quattro componenti:

- Un potenziale pericolo o la minaccia che l'evento negativo possa manifestarsi;
- La probabilità del verificarsi di tale evento negativo;
- La conseguenza di tale accadimento;
- L'esposizione al rischio, che è il prodotto della probabilità che il rischio si manifesti per il suo impatto (dannoso) potenziale.

In definitiva si può affermare che il rischio preliminare (ex ante adozione MOG 231) costituisce il prodotto del calcolo di probabilità e impatto. Il risultato di questo prodotto determina appunto il grado di rischio preliminare (o ex ante).

La percezione del rischio, dal punto di vista soggettivo, può essere influenzata dai seguenti fattori:

- Controlli che l'Ente effettua;
- Timori circa l'entità dell'impatto che il rischio può avere sulle attività dell'ente;
- Familiarità delle strutture direttive dell'ente con il rischio;
- Elementi esterni, quali ad es. la pressione esercitata sull'ente da parte del mercato, dei concorrenti o degli investitori;
- Fiducia nelle capacità e nell'integrità dei dipendenti e dei collaboratori, nonché nella capacità della struttura aziendale di determinare con facilità il verificarsi di un evento illecito dannoso.

Poiché non vi è alcun modo all'interno di un Organizzazione aziendale di ridurre i rischi a zero senza aumentare a dismisura i costi del controllo o senza rischiare di paralizzare il normale svolgimento dell'attività, gli organi direttivi dell'Organizzazione hanno preliminarmente definito il grado di rischio che essi sono disposti ad accettare, allo scopo di adeguare le attività di controllo e monitoraggio.

Di seguito si illustra la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio in MASACCIO SRL e per la costruzione del sistema di *risk assessment*.

### 2.3. LA METODOLOGIA DI ANALISI APPLICATA IN MASACCIO SRL

Nella costruzione del risk assessment si è tenuto conto, oltre che delle indicazioni contenute nelle linee guida CONFINDUSTRIA e delle best practices di settore, anche del metodo internazionale di analisi dei rischi conosciuto come F.M.E.A. (Failure Mode and Effects Analysis).

Per implementare il sistema di pesatura del risk assessment, il punto di partenza è stata una matrice IMPATTO x PROBABILITA' all'interno della quale fosse possibile poter classificare i rischi riscontrati all'interno dell'azienda (fig.1).

		Probabilità (scala da 1 a 5)				
		Bassa	Sufficiente	Media	Alta	Molto alta
Impatto (scala da 1 a 5)	Molto alto	5 Medio	10 Medio	15 Elevato	20 Elevato	25 Elevato
	Alto	4 Medio	8 Medio	12 Medio	16 Elevato	20 Elevato
	Medio	3 Basso	6 Medio	9 Medio	12 Medio	15 Elevato
	Sufficiente	2 Basso	4 Medio	6 Medio	8 Medio	10 Medio
	Basso	1 Basso	2 Basso	3 Basso	4 Medio	5 Medio

Figura 1

Il passo successivo è stato quello di trovare una pesatura idonea per le due variabili considerate.

#### **PESATURA IMPATTO**

Per valutare l'impatto che un particolare reato può avere sull'azienda si è operato innanzitutto valutando i due aspetti che il Decreto utilizza per questo tipo di valutazione, ovvero le sanzioni amministrative e quelle interdittive. Poiché per entrambe le sanzioni il D.Lgs. 231 non prevede valori precisi ma si rimanda a intervalli (di quote per le amministrative, di tempo per le interdittive), avendo la necessità di lavorare su un valore singolo si è scelto di considerare in entrambi i casi il valor medio dell'intervallo di riferimento (es. se un illecito prevede una sanzione amministrativa che va da 100 a 600 quote si è considerato come riferimento 350; se prevede un'interdizione che va dai 3 ai 24 mesi si considera 13,5).

Poiché la matrice IMPATTO x PROBABILITA' è strutturata su 5 livelli (Basso – Sufficiente – Medio – Alto – Molto alto), è stato stabilito, per dare coerenza matematica allo strumento, di valutare anche l'impatto sanzionatorio e quello interdittivo su 5 livelli, così strutturati:

- per le sanzioni amministrative, considerando che la sanzione minima prevista è 100 e la massima è 1000, sono state create 5 fasce a partire da 100 aggiungendo ogni volta 180, (ovvero  $(1000 - 100)/5$ ) fino ad arrivare a 1.000.
- per le sanzioni interdittive si è usato lo stesso principio, ovvero la sanzione minima è 3, la massima è 24, si sono create 5 fasce partendo da 3 e aggiungendo ogni volta 4,2  $((24-3)/5)$  fino ad arrivare a 24.

Inoltre è stato considerato un altro aspetto, ovvero che le due sanzioni non sono equipotenti, ma quelle di tipo interdittivo hanno un impatto maggiore rispetto a quelle di tipo amministrativo: per questo motivo la valutazione rispetto alla sanzione amministrativa avrà un peso di 0,4 sul totale, mentre quella rispetto all'interdizione avrà un peso di 0,6 sul totale. Anche il prodotto finale dei due parametri, deve essere valutato su 5 livelli (anche in questo caso Basso – Sufficiente – Medio – Alto – Molto alto), ciascuno dei quali ha un range di valori che lo caratterizza.

Ricapitolando la tabella riepilogativa delle fasce legate alle sanzioni interdittive è la seguente:

<b>FASCIA (Peso 0.4)</b>	<b>RANGE DI QUOTE</b>
FASCIA 1 (Basso)	100 – 280
FASCIA 2 (Sufficiente)	281 – 460
FASCIA 3 (Medio)	461 – 640
FASCIA 4 (Alto)	641 – 820
FASCIA 5 (Molto alto)	821 – 1000

Tabella 1

Di seguito la tabella legata alle sanzioni interdittive:

<b>FASCIA (peso 0.6)</b>	<b>RANGE DI MESI</b>
FASCIA 1 (Basso)	3 – 7.2
FASCIA 2 (Sufficiente)	7.3 – 11.5
FASCIA 3 (Medio)	11.6 – 15.8
FASCIA 4 (Alto)	15.9 – 20.1
FASCIA 5 (Molto alto)	20.2 – 24

Tabella 2



Nella tabella seguente sono indicati i valori per valutare Impatto, Probabilità e Controllo.

FASCIA	VALORE
0 - 0.9	1 (Basso)
1 - 1.9	2 (Sufficiente)
2 - 2.9	3 (Medio)
3 - 3.9	4 (Alto)
4 - 5	5 (Molto alto)

Tabella 3

Ad esempio, se un illecito prevede una sanzione di 350 quote (valor medio), si posizionerà in fascia 2. La sanzione interdittiva per il medesimo illecito è 13.5 (valor medio), e si posizionerà in fascia 3. Considerando  $(0.4 \cdot 2) + (0.6 \cdot 3) = 2.6$ , l'illecito si posizionerà in fascia 3, che è anche il suo valore di impatto. Riassumendo:

Valutazione Impatto	
A=impatto economico	B=interdittività
Valore 1- 5 pesato sul numero medio di quote	Valore 1-5 pesato sul numero medio di mesi di interdizione
Coeff. sul totale 0,4	Coeff. sul totale 0,6
Valore di impatto del rischio di reato= $(A \cdot 0,4) + (B \cdot 0,6) = \text{MIN } 1 - \text{MAX } 5$	

Tabella 4

#### **PESATURA PROBABILITA'**

Per quanto concerne la pesatura della probabilità, si fa riferimento a 5 parametri giudicati particolarmente indicativi per la valutazione, ovvero:

- rilevanza;
- rapporti con le Pubblica Amministrazione;
- grado di autonomia;
- correlabilità;
- strumenti.

Definizione dei singoli parametri.

<i>PARAMETRO</i>	<i>BREVE DEFINIZIONE</i>	<i>INNALZAMENTO DELLA PROBABILITÀ</i>	<i>DIMINUZIONE DELLA PROBABILITÀ</i>
Rilevanza	Il parametro misura la rilevanza dell'attività/processo in relazione agli obiettivi di redditività/sviluppo/operatività dell'Azienda.	il processo/attività a cui il rischio è correlato è rilevante per l'Azienda	il processo/attività a cui il rischio è correlato non è rilevante per l'Azienda
Rapporti con la Pubblica Amministrazione.	Il parametro misura la frequenza dei contatti con la P.A. in riferimento all'attività/processo sensibile esaminato	In relazione a quella specifica attività/processo, l'Azienda sviluppa ed ha rapporti con esponenti della P.A.	In relazione a quella specifica attività/processo, l'Azienda non necessita di rapporti particolari con la P.A.
Grado di autonomia	Il parametro misura il grado di discrezionalità/autonomia dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività/processo sensibile	Sistema di deleghe carente: autonomia di fatto, ma non sulla carta	Sistema di deleghe efficace, con assegnazione di autonomie specifiche anche sulla carta.
Correlabilità	Il parametro misura la correlabilità del rischio a persone e funzioni	Difficoltà nel ricondurre il rischio ad una funzione specifica	Facile correlabilità del rischio a funzioni e/o persone.
Strumenti	Il parametro misura la disponibilità di strumenti idonei alla commissione del reato in capo alla funzione aziendale che gestisce il processo/attività sensibile	La funzione dispone di risorse economiche assegnate alla gestione del suo processo, ha poteri decisionali e autorizzativi.	La funzione non dispone di risorse economiche per la commissione del reato; non ha poteri decisionali, né autorizzativi.

Tabella 5

Ciascuno di questi parametri è declinato in dei sottovalori: si va dal caso N.A. (perché può succedere che in una realtà aziendale uno di questi parametri non sia presente), al caso si assegnazione del valore 1 (nel caso di radicata presenza del parametro in azienda), passando per valori intermedi regolati ogni 0.2. Il grado complessivo di probabilità è dato dalla somma dei valori dei 5 parametri che andrà poi verificato nelle fasce di valore a quale grado di probabilità corrisponde.

<b>Valutazione Probabilità</b>				
A= Rilevanza	B= Pubblica Amministrazione (P.A.)	D= Discrezionalità/ Autonomia	E= Correlabilità	F= Strumenti
Valore tra:	Valore tra:	Valore tra:	Valore tra:	Valore tra:
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
MIN=0,2;	MIN=0,2;	MIN=0,2;	MIN=0,2;	MIN=0,2;
MAX=1	MAX=1	MAX=1	MAX=1	MAX=1

**Valore di probabilità del rischio di reato= (A+B+C+D+E) = MIN 0,2 - MAX 5 (vedi tab. 3)**

*Tabella 6*

Un aspetto importante da segnalare è che il valore N.A. non può essere assegnato a tutti e 5 i parametri, perché altrimenti vorrebbe dire che la probabilità di verifica di un dato illecito è pari a zero, ma il modello è pensato per analizzare situazioni che si possono verificare in azienda, escludendo fin dall'inizio i casi non verificabili. Ecco perché il valore minimo di probabilità assegnabile al rischio analizzato è 0.2.

Passando ad un esempio, se in un'azienda si verifica che la rilevanza è 0.8, i rapporti con le P.A. sono assenti quindi N.A., il grado di autonomia è 0.6, la correlabilità è 0.2 e gli strumenti è 1, la somma è 2.6, quindi in fascia 3 (vedi Tabella 3), che è anche il grado di probabilità. Con riferimento alla Matrice di fig.1, un caso che prevede Impatto 3 e Probabilità 3 dà come valore  $3 \times 3 = 9$ , indicando un tipo di rischio Elevato.

### **GAP ANALYSIS**

#### **VALUTAZIONE DEI CONTROLLI ESISTENTI (ANTE ADOZIONE MOG 231)**

Una volta strutturato un metodo di pesatura per la valutazione degli aspetti di impatto e frequenza di un dato rischio, è sembrato importante effettuare un'analisi quantitativa di un altro aspetto strategico, quello relativo ai controlli aziendali.

A tal proposito, in maniera speculare a quanto fatto per la pesatura della probabilità, sono stati individuati 5 parametri giudicati indicativi per analizzare i controlli, ovvero:

- Esistenza e aggiornamento di procedure;
- Esistenza di deleghe;
- Conoscenza e comunicazione;
- Segregazione dei compiti;

- Controlli primari e monitoraggio.

Anche in questo caso, ciascuno di questi parametri è valutato in una scala: si va dal valore NC (caso peggiore, ovvero parametro Non Controllato), al valore 1 (caso migliore, ovvero ottimi controlli e facilità di rilevazione). Anche qui i valori vengono sommati e la somma viene inserita in una fascia per verificare il livello dei controlli.

<b>Valutazione dei controlli esistenti</b>				
1= Esistenza e aggiornamento di procedure	2= Esistenza di deleghe	3= Conoscenza e comunicazione	4= Segregazione dei compiti	5= Controlli primari e monitoraggio
Valore tra: MIN= NC; MAX=1	Valore tra: MIN=NC; MAX=1	Valore tra: MIN= NC; MAX=1	Valore tra: MIN= NC; MAX=1	Valore tra: MIN=NC; MAX=1

**Punteggio totale: MIN=1- MAX=5** (vedi tab. 3)

Tabella 7

Una volta terminata l'analisi dei controlli esistenti è possibile quindi verificare secondo la seguente matrice (Figura 2) l'impatto dei controlli sul rischio: un livello molto alto di controllo può mitigare un rischio di livello elevato sino a farlo risultare un rischio di livello basso.

		Livello di Rischio		
		Basso	Medio	Alto
Livello di controllo	Basso	Basso	Medio	Alto
	Sufficiente	Basso	Medio	Alto
	Medio	Basso	Medio	Medio
	Alto	Basso	Basso	Medio
	Molto alto	Basso	Basso	Basso

Figura 2

Il sistema di analisi del *Risk assessment* prevede anche una colonna, denominata “Esito RISK con Controllo” dove viene riassunto quello che è il risultato del calcolo relativo al livello di rischio e grado di controllo emerso per il caso analizzato.

**RISCHIO EX POST (OVVERO DOPO L'ADOZIONE DELLE MISURE A PRESIDIO INDICATE NEL MOG 231)**

Effettuata l'analisi dei controlli esistenti sui singoli processi/attività sensibili, definito il “Rischio con controllo” ed analizzato il ruolo della “Funzione” correlata al determinato processo/attività, si passa a determinare il grado di rischio potenziale ex post, ovvero il rischio “residuo” a seguito dell'adozione delle misure a presidio indicate nel MOG 231/01.

Il grado di rischio ex post scaturisce quindi dai seguenti elementi:

- valutazione effettuata sui controlli esistenti sui singoli processi/attività sensibili in relazione ai potenziali reati considerati a rischio ex D.Lgs. 231/01;
- analisi della funzione correlata al singolo processo/attività;
- valutazione dei presidi da implementare con l'adozione del MOG.

Gli output dell'analisi sviluppata con la metodologia sopra descritta sono riportati interamente nell'allegato n. 1 al presente documento, denominato “Gap Analysis”.

### **3. ATTIVITÀ RIFERIBILI AL VERTICE AZIENDALE**

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, il reato da cui può scaturire la responsabilità dell'Ente, può essere realizzato tanto dal soggetto in posizione apicale, quanto dal sottoposto alla sua direzione o vigilanza.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, nel caso di reato realizzato dal vertice, che l'onere della prova sia a carico dell'Ente, ovvero: in tal caso è la Società che deve dimostrare l'elusione fraudolenta del Modello predisposto ed efficacemente attuato.

Nel caso di reato integrato dal vertice, non è sufficiente dimostrare che si tratti di illecito commesso da un apicale infedele, ma si richiede, altresì, che non sia stato omesso o che non sia carente il controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza sul rispetto del Modello stesso.

Partendo da queste premesse, si rileva che anche l'Organo Amministrativo risulta essere destinatario naturale delle previsioni normative incriminatrici per le quali è configurabile la responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Inoltre, alcuni reati ai quali il D. Lgs. 231/01 ricollega la responsabilità amministrativa dell'Ente, sono reati c.d. "propri", ovvero possono essere realizzati soltanto da soggetti che rivestono una determinata qualifica soggettiva (es. per i reati societari, i soggetti attivi individuati dalla norma incriminatrice sono esclusivamente il Presidente del CdA, l'Amministratore Delegato, i sindaci, i liquidatori, e coloro ai quali, per effetto dell'art. 2639 c.c., si estende la qualifica soggettiva). Per effetto di tale indicazione normativa, si ritiene necessario che l'attività di controllo demandata all'Organismo di Vigilanza abbia ad oggetto anche l'operato dell'Organo Amministrativo.

Nell'ambito dei reati societari, alcune Funzioni aziendali che operano nell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo (ad es. Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Amministrazione), possono avere un concorso attivo con il soggetto proprio del reato.

#### **4. I REATI DI CUI AL D.LGS 231/01**

##### **4.1. ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO (...)**

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24 D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.).
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

##### **Configurabilità dei reati nel contesto di MASACCIO**

Tutti i reati compresi nell'art. 24 D.Lgs 231/01 sono, in astratto, configurabili al contesto di MASACCIO.

Tali reati, infatti, sono riconducibili per lo più, ma non solo, alle attività svolte per la richiesta di contributi/finanziamenti/sovvenzioni a soggetti pubblici (come Comunità Europea, Regioni, ASL, etc.).

Le attività di MASACCIO ritenute esposte maggiormente a rischio, ovvero i "processi – cosiddetti – sensibili", possono essere individuate nelle seguenti:

- l'acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, assicurazioni, garanzie o finanziamenti agevolati provenienti dallo Stato, dalla Comunità europea o altri enti pubblici (ad es. ASL);

- la gestione degli adempimenti societari, compresa la trasmissione di dati agli Enti Pubblici;
- la gestione delle assunzioni a carattere agevolato;
- la gestione del rimborso delle prestazioni sanitarie erogate a pazienti;
- la gestione dei rapporti con i medici curanti (e laddove previsti anche i medici specialisti) in relazione all'esercizio dell'attività di medico prescrittore, anche in sede di verifica dell'adeguatezza dell'esame diagnostico prescritto, ovvero di richiesta di integrazione e/o modifica della prestazione specialistica riportata sull'impegnativa;
- la gestione dei rapporti con la Regione circa il possesso dei requisiti necessari al mantenimento dell'accreditamento e predisposizione del documento di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'accreditamento;
- la gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (Regione/ ASL) in fase di predisposizione, elaborazione ed invio dei flussi di rendicontazione/fatturazione periodica (es. flussi prestazioni erogate a carico del SSR/SSN), anche a fronte di richiesta di chiarimenti.
- Etc.

**Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione**

L'azienda ricorre in via del tutto marginale alla richiesta finanziamenti e/o contributi pubblici da destinare al miglioramento strutturale e innovativo delle singole Strutture, tuttavia per lo svolgimento del proprio business (care) la Società, in forza di accreditamenti riconosciuti dalla Regione, riceve sovvenzioni (ad es. quota sociale e/o quota sanitaria riconosciuta all'ospite), sulla base delle rendicontazioni mensili circa il numero di ospiti convenzionati presenti nelle singole Strutture (RA/RSA). MASACCIO SRL presidia tali rischi attraverso le previsioni del Codice Etico emesso dalla capogruppo, del Sistema sanzionatorio, il reporting verso l'Organismo di Vigilanza, il Protocollo comportamentale per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché un corretto funzionamento dell'organizzazione nel suo insieme.

Per quanto riguarda i rischi correlati al reato di *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee* rilevano tutte le attività di rendicontazione (e conseguente fatturazione) alle Regioni o ai Comuni e alle ASL in merito alla presenza degli ospiti nelle strutture accreditate (con quota a carico del SSN). Tali rischi sono gestiti, oltre che con i protocolli e presidi già indicati in precedenza, con apposite procedure operative ed un sistema interno di controllo che coinvolge i responsabili di struttura, di area e gli uffici centrali.

#### **4.2. ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24-bis D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.).
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

#### **Configurabilità dei reati nel contesto di MASACCIO**

I reati della categoria possono trovare configurazione nel contesto aziendale di MASACCIO in relazione all'accesso ed utilizzo di sistemi informatici, telematici e di software, in particolare l'accesso a portali dalla Pubblica Amministrazione da parte di personale di MASACCIO SRL per conseguire un indebito beneficio e/o per procurare un danno altrui.

#### **Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione**



La Società si è dotata di un *Regolamento Informatico* che costituisce, unitamente al Codice Etico, il presidio comportamentale di maggiore rilevanza in materia, disciplinando doveri e divieti in materia informatica a carico del personale e prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazione.

Suddetto Regolamento costituisce policy sia per LA VILLA SPA sia per l'intero Gruppo, pertanto si estende e viene recepito da tutte le Società controllate.

Inoltre la Società utilizza, quali presidi fisici, una serie di misure tecniche sul sistema informativo per garantire la sicurezza e la protezione dei dati, prevenire possibili attacchi esterni e garantire un corretto utilizzo da parte del personale.

Si integrano infine nel MOG i presidi previsti dalle misure di sicurezza in materia di privacy (protezione dei dati personali, secondo la legislazione vigente) previsti dalla Società (compreso l'eventuale D.P.S. predisposto ai sensi della normativa vigente).

Il fabbisogno formativo per il personale in materia di privacy, di utilizzo dei sistemi informativi e relativi potenziali reati, è oggetto di analisi in sede di stesura del piano annuale della formazione ed alla conseguente attività di erogazione e di registrazione.

Tra le misure tecniche adottate dall'azienda si citano le seguenti:

- Sistemi di autenticazione informatica per l'accesso ai sistemi informatici (accesso al personal computer, accesso ai programmi, accesso alle banche dati esterne). Le chiavi di accesso (password) sono gestite secondo le indicazioni del Regolamento Informatico.
- Sistemi di autorizzazione attraverso la profilazione dei singoli utenti (o gruppi di utenti) nell'utilizzo delle risorse informatiche (compresi programmi gestionali e contabili), con la funzione di limitare l'accesso ai soli dati di propria competenza, in base alle regole organizzative dell'ente. Il Responsabile dei sistemi informatici predispone e cura l'aggiornamento di una matrice che evidenzia i profili di accesso ai sistemi, in base alle autorizzazioni fornite dai rispettivi responsabili.
- Altre misure tecniche previste ed attività di audit previste a carico dell'amministratore di sistema.

Naturalmente si sottolinea come la rapida evoluzione dal lato tecnologico impone frequenti aggiornamenti ed adeguamenti dei protocolli vigenti, per accrescerne la loro efficacia complessiva. A questo fine ogni anno il responsabile dei sistemi informativi, nell'ambito della procedura di stesura del bilancio previsionale, esegue una valutazione dei fabbisogni di spesa per aggiornamenti tecnici o formativi.

**4.3. ART. 24-TER, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24 D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni.
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

**Configurabilità dei reati nel contesto di MASACCIO**

Tale categoria è rilevante nell'Azienda in relazione alle seguenti tipologie di reato:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

L'associazione per delinquere è una fattispecie di illecito che non può escludersi dai reati configurabili nel contesto aziendale di MASACCIO, tuttavia non è possibile effettuare una mappatura esaustiva di tutte le modalità di commissione del reato e dei processi/attività sensibili a cui il potenziale rischio-reato è riconducibile. I maggiori profili di rischio sono connessi all'operatività societaria e insistono nello svolgimento di attività che comportino contatti con soggetti esterni che facciano parte di associazioni a delinquere già esistenti cui gli esponenti aziendali potrebbero fornire consapevole supporto, in vista del perseguimento anche di presunti interessi sociali.

I reati associativi, ed in particolare quelli di cui agli artt. 416 (Associazione per delinquere) e 416 bis c.p. (Associazione di tipo mafioso), si caratterizzano per la natura stabile e permanente dell'accordo criminoso tra i soggetti che costituiscono, partecipano, promuovono od organizzano l'associazione.

A tal fine, l'associazione necessita di una seppur minima organizzazione a carattere stabile, adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi e destinata a durare anche oltre la realizzazione, peraltro meramente eventuale, dei delitti concretamente programmati.

L'associazione, che deve essere formata almeno da tre persone, si contraddistingue altresì per l'indeterminatezza del programma criminoso perseguito dagli associati che non devono dunque avere di mira la realizzazione di un numero determinato e definito di illeciti.

In virtù dell'estensione operata dall'art. 10 L. 146/2006, il reato associativo è presupposto della responsabilità dell'ente anche nell'ipotesi in cui sia commesso con modalità transnazionale.

La responsabilità dell'ente è prevista anzitutto in relazione alla generica figura dell'associazione per delinquere, che si caratterizza per il mero scopo degli associati di commettere più delitti: al riguardo, è opportuno evidenziare che tra i reati scopo dell'associazione, può rientrare qualsiasi delitto, quali, ad esempio, la truffa, i delitti tributari, i delitti ambientali, il riciclaggio, la corruzione, i delitti societari, ecc.

La punibilità dell'ente è oggi peraltro espressamente estesa anche alle associazioni che perseguano lo specifico scopo di realizzare il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dell'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, ovvero, nella forma transnazionale, del contrabbando di tabacchi lavorati esteri e del traffico di migranti.

La punibilità dell'ente è prevista anche per il reato di associazione di tipo mafioso che, ai sensi dell'art. 416 bis, co. 3, sussiste quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del c.d. metodo mafioso, che si concretizza nella forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

È opportuno al riguardo evidenziare che la punibilità dell'ente può conseguire, oltre che dalla partecipazione di suoi soggetti apicali o dipendenti all'associazione, in qualità di organizzatori, promotori, membri o dirigenti della stessa, anche in relazione all'ipotesi di c.d. concorso esterno, ossia quando la persona fisica, pur non facendo effettivamente parte dell'associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che essa persegue, fornisca supporto all'organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi della medesima.

È altresì importante distinguere, ai fini della corretta individuazione/esclusione dei profili di rischio connessi ai reati in esame, che solo in ipotesi estreme e affatto peculiari l'ente può essere considerato

esso stesso una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti, ipotesi cui consegue, a norma dell'art. 14, co. 4, l'interdizione definitiva dall'attività.

Al riguardo, la Relazione al Decreto 231 e l'art. 10, co. 4, della L. 146/2006 forniscono importanti elementi interpretativi: tale identificazione, infatti, è possibile soltanto nell'ipotesi in cui "l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati".

#### **Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione**

In via generale in tutti i contratti stipulati dalla Società, si prevede da parte della controparte (fornitore, consulente, professionista) la sottoscrizione di apposite clausole di rispetto del Codice Etico aziendale nonché del Modello organizzativo stesso.

La selezione e la valutazione di affidabilità di tutti i soggetti (società e persone fisiche) che hanno rapporti con la Società rappresenta uno dei presidi di prevenzione di infiltrazione criminale.

Le procedure del Sistema di controllo interno, relative alle fasi di approvvigionamento/acquisti/affidamento di incarichi, prevedono un sistema di attività e responsabilità chiaro sul rispetto di tali adempimenti a fronte delle quali sono anche previste attività di audit interno.

Sono previsti obblighi informativi (anche verso l'Organismo di Vigilanza) nei casi in cui il personale venga a conoscenza di atti intimidatori, richieste estorsive o ogni altro fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di infiltrazioni criminali sull'attività di impresa.

Per quanto attiene al reato di cui all'art. 416 c.p. *Associazione a delinquere*, si ravvisa che esso può avere molteplici finalità, se associato ad altri reati, anche non rientranti nel novero dei reati 231: ad es: ambiente, tributario, fallimento, etc. L'associazione a delinquere è una fattispecie di illecito che non può escludersi tout court dai reati configurabili e, di conseguenza, viene presidiato attraverso apposite previsioni contenute nel Codice Etico e attraverso un funzionamento corretto dell'organizzazione nel suo insieme.

#### **4.4. ART. 25 – CONCUSSIONE E CORRUZIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ**

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25 D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).

- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis).
- Concussione (art. 317 c.p.).

I reati elencati nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 231/2001, rubricato, a seguito dell'entrata in vigore della Legge anticorruzione (L. 190/2012) "*Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità*", appartengono alla categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Soggetti attivi possono essere i pubblici ufficiali (PU) e gli incaricati di pubblico servizio (IPS), intesi come coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima (deliberativi, autoritativi, certificativi), e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (articolo 358 c.p.).

Anche in questo caso la norma accoglie una concezione oggettiva di pubblico servizio: ciò che rileva è solo il concreto esercizio di un pubblico servizio, a prescindere dal rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico o privato.

In MASACCIO rilevano sia le funzioni di Pubblico Ufficiale, assunte dai Medici sia di base, sia delle Strutture, sia quelle di Incaricato di Pubblico Servizio, assunte dagli infermieri e dagli operatori socio-sanitari (OSS).

Nel reato di concussione (art. 317 c.p.) la condotta assume i caratteri dell'abuso e della prevaricazione, essendo diretta a strumentalizzare l'ufficio pubblico per coartare la volontà altrui al fine di ottenere, indebitamente, la dazione o promessa di denaro o altra utilità. Il soggetto pubblico, pertanto, si giova dello stato di paura o timore creato nel soggetto passivo.

In riferimento al reato di “Induzione Indebita a dare o promettere utilità”, la condotta del soggetto pubblico (P.U./IPS), caratterizzata dall’abuso di poteri, lascia libero il soggetto Privato (esponente della società) nella determinazione di accettare la pretesa del Funzionario Pubblico o di rifiutarla. In tale fattispecie il privato “indotto” nel reato è chiamato a rispondere penalmente perché ha agito con la finalità di perseguire un “vantaggio indebito”. In questa situazione ben potrebbe fondarsi l’addebito di responsabilità dell’Ente in nome o per conto del quale il soggetto privato ha agito.

Nella corruzione, invece, la condotta si concretizza in un accordo tra privato e funzionario, teso a scambiare l’atto d’ufficio con un corrispettivo in denaro o altra utilità (mercimonio).

Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

#### **Configurabilità dei reati nel contesto di MASACCIO**

Le attività di MASACCIO ritenute esposte maggiormente a rischio, ovvero i “processi – cosiddetti – sensibili”, possono essere, per lo più, individuate nelle seguenti:

- la gestione dei rapporti con autorità di vigilanza, autorità sanitarie e enti pubblici, anche in caso di ispezioni, e ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze o certificati da parte di questi;
- la gestione dei rapporti con le Regioni ed espletamento degli adempimenti (quali ad es. invio dell’istanza nei termini previsti dal bando) necessari per l’ottenimento dell’accreditamento (provvisorio e definitivo);
- la negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni con la ASL/Regione;
- la gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti (es. Regioni e ASL) in sede di incontro istituzionale per la sottoscrizione dei contratti/budget annuali proposti dagli Enti stessi (es. contratti preventivi definitivi ed integrativi);
- la gestione dei rapporti con l’unità di valutazione della Regione/ASL in merito all’ingresso dell’ospite in struttura;
- la valutazione ingresso degli ospiti nella RSA da parte del Medico di Struttura e inserimento dell’ospite in RSA da parte del Responsabile di Struttura;
- la gestione dei rapporti con l’ASL ed espletamento degli adempimenti necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie;
- la gestione dei rapporti con l’autorità giudiziaria, delle pratiche legali, del recupero crediti e del contenzioso, dei rapporti con le istituzioni pubbliche, i consulenti e gli studi professionali;
- la gestione delle spese di rappresentanza (processo strumentale);
- la gestione del personale (processo strumentale);
- la gestione delle spese dell’omaggistica e di beneficenza (processo strumentale);

- la gestione degli acquisti di beni (mobili e immobili) e servizi (processo strumentale).

**Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione**

Le modalità in cui potrebbero realizzarsi le fattispecie di reato di tipo corruttivo, sono di fatto molto estese, per cui, ai fini della definizione del sistema di controllo, sono stati mappati quei procedimenti che più sono esposti al rischio corruttivo e, nel contempo, sono stati posti sotto controllo le aree in cui si realizzano i tipici “vantaggi” corruttivi (ad es. assunzione del personale, contratti di consulenza, movimentazioni finanziarie, procedure di acquisto di beni e servizi).

Nel Modello Organizzativo capogruppo, esteso alle società del gruppo, è presente altresì un protocollo comportamentale relativo alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in cui sono richiamate le prescrizioni comportamentali a cui tutto l'Organico aziendale (soggetti apicali e subordinati) deve conformarsi per limitare la messa in atto di condotte corruttive.

**Protocolli comportamentali**

A tutti i soggetti che intrattengono rapporti con soggetti della PA, è fatto divieto di:

- adottare qualsiasi comportamento, anche attraverso interposta persona, finalizzato a influenzare l'indipendenza di giudizio del Pubblico Ufficiale, finalizzato a distoglierlo dal servizio esclusivo alla Pubblica Amministrazione, a violare le regole di disciplina ed onore della stessa o i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione;
- adottare qualsiasi comportamento finalizzato ad assicurare un qualsiasi illecito vantaggio all'Ente o al destinatario;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico aziendale;
- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, da parte di soggetti interessati all'attività di MASACCIO (es. fornitori, consulenti, etc), nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico aziendale.

È fatto altresì divieto di:

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera;

- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei liberi professionisti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura non dovuti o contrari alle normative ed ai principi etici in favore di soggetti privati (es. fornitori, imprese, istituti privati, ecc.);
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

#### **4.5. ART. 25-BIS. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-bis D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).



- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**Configurabilità dei reati nel contesto di MASACCIO**

I reati di cui agli articoli del Codice Penale 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464 sono i c.d. reati “contro la fede pubblica”.

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare alcuna applicazione concreta in MASACCIO in relazione alla tipologia di attività svolta dalla Società.

Unica specifica attenzione, richiamata esclusivamente dal presente documento, è prevista in relazione a:

- acquisto, utilizzo e gestione dei valori di bollo al fine dell’eventuale applicazione del reato di cui all’art. 464 c.p., attività che non trova riscontro nel documento di risk assessment, ma il cui rischio potenziale non può essere escluso a priori.

A tale riguardo la Società presidia il rischio potenziale prescrivendo che l’acquisto di valori di bollo avvenga attraverso i canali deputati.

**4.6. ART. 25-BIS.1. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

Le fattispecie di reato di cui all’Art. 25-bis. 1 D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Tali reati fanno riferimento a fattispecie che turbano la libertà e la concorrenza dell’industria e del commercio o a frodi nell’esercizio del commercio tramite ad es. la vendita di sostanze non genuine o

con segni mendaci, l'usurpazione di titoli di proprietà industriale, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

#### **Configurabilità dei reati nel contesto di MASACCIO**

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare un'applicazione concreta in MASACCIO in relazione all'oggetto sociale ed alle concrete attività svolte. Non ricorrono, infatti, i presupposti per la commissione dei reati quali essere un produttore di sostanze alimentari, di prodotti agroalimentari o di prodotti industriali, di operare nel settore del commercio o di utilizzare prodotti coperti da un titolo di proprietà industriale.

**4.7. ART. 25-TER – REATI SOCIETARI**

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- False comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.).
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c. c.).
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione <sup>1</sup>(art. 2624, co. 1 e 2, c.c.).
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.).
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)

Il decreto 11 aprile 2002, n. 61 ha previsto l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'art. 25-ter (Reati societari), che introduce specifiche sanzioni a carico dell'ente *"in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica"*.

---

<sup>1</sup> L'articolo 2624 del codice civile, che disciplinava le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo unico della revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto, ma non è richiamata nel presente art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001. Secondo autorevole dottrina ciò comporta la fuoriuscita di entrambi i reati dalla sfera dei fatti di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'Art. 25 ter ha subito recenti modifiche ad opera della Legge 69/2015, che si sviluppa in un contesto più generale che è quello delle misure anticorruzione, nell'ambito del quale l'introduzione di significative modifiche al codice penale etc. è mirata a rafforzare l'azione di contrasto del fenomeno corruttivo, a cui normalmente si accompagnano alcuni reati societari, e dell'accumulazione illecita di ricchezza da parte della criminalità organizzata, soprattutto di natura mafiosa.

In relazione al falso in bilancio, il legislatore con il D.Lgs 61/2002 aveva depenalizzato il reato di false comunicazioni sociali (limitatamente alle società non quotate) e introdotto alcune cautele (quali, la soglia di non punibilità, la procedibilità a querela, e le cause di non punibilità), depotenziando così l'efficacia della disciplina dei reati societari sotto il profilo della prevenzione e della repressione.

La riforma dunque prende le mosse dalla considerazione di inadeguatezza del sistema previgente e dalla necessità di riaffermare l'efficacia preventiva della sanzione, al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione delle Autorità Preposte all'azione di contrasto alla corruzione e ai reati che normalmente si relazionano ad essa.

Principio ispiratore della riforma è dunque il ripristino della punibilità del falso in bilancio, quale atto necessario a garantire il rispetto delle regole di trasparenza, e a favorire la libera concorrenza.

Caratteristica principale dei reati societari è la loro natura di reati propri, ossia di reati che possono essere commessi solo da soggetti che hanno una particolare qualifica soggettiva. Più precisamente, a seconda della disposizione presa in considerazione, soggetti attivi dei reati societari possono essere: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i soci conferenti, i responsabili della revisione e, per effetto della legge 262/2005, i dirigenti delle società con azioni quotate preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

### **Configurabilità dei reati nel contesto di MASACCIO**

Tutti i reati sopra esposti possono trovare applicazione nel contesto di MASACCIO, con le dovute necessarie contestualizzazioni. A tale riguardo, si rimanda alla lettura dei documenti di *risk assessment*.

Complessivamente il bilancio, per sua natura, contiene numerose stime e valutazioni che, seppur tecnicamente esplicitate dalla funzione amministrativa, derivano in realtà da processi di determinazione che coinvolgono le diverse funzioni aziendali: di conseguenza gli ambiti in cui si

possono realizzare le fattispecie di reato in questione attraversano trasversalmente l'intera organizzazione aziendale.

Pertanto il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/01, anche con richiamo alle procedure vigenti, disciplina, le seguenti attività:

- Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri oneri informativi previsti dalla legge, ivi compresi prospetti e allegati;
- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, con la Società di revisione e con altre Autorità e Organismi;
- Convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle adunanze dell'organo amministrativo;
- Gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso l'esterno;
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (processo strumentale per la messa in atto di condotte corruttive di cui all'art. 2635 c.c.);
- Approvvigionamento di beni e servizi (processo strumentale per la messa in atto di condotte corruttive di cui all'art. 2635 c.c.);
- Etc.

### **Protocolli comportamentali**

La capogruppo VILLA SPA ha adottato un protocollo comportamentale per la formazione del bilancio, gli adempimenti societari e i rapporti con gli Organi di Controllo.

In virtù del contratto di Direzione e Coordinamento, la Società svolge le attività regolamentate nel suddetto protocollo anche per le Società controllate, afferenti al Gruppo; in ragione di ciò il protocollo comportamentale sopra richiamato si estende anche a tutte le Società del Gruppo.

Il personale di MASACCIO, a qualsiasi titolo coinvolto nel processo in oggetto, è tenuto ad osservare le modalità esposte nei regolamenti e procedure aziendali, in particolare le procedure amministrativo-contabili, le previsioni di legge esistenti in materia, le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 adottati.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi:

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia,

oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Collegio Sindacale (o di eventuali altri organi interni o esterni) è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione;
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo gestionale e contabile adottato dall'Azienda;
- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito della funzione (anche esterna) incaricata, fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici;
- eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal Codice Civile;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non è consentito:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società e sulle sue attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in Bilancio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione affidata da legge al Collegio Sindacale e/o alla Società di Revisione;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

L'Ente condanna tramite l'applicazione del Sistema Sanzionatorio i comportamenti difforni ai principi sopra menzionati.

#### **4.8. ART. 25 – QUATER – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.**

L'articolo 25-quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a fare un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati aventi finalità terroristiche od eversive previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Le principali fattispecie di reato presenti nel nostro ordinamento sono le seguenti:

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.).
- Assistenza agli associati (Art. 270 ter c.p.).
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quater c.p.).
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quinquies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.).
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280 bis c.p.).
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 bis c.p.).
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo Titolo I, Libro II del codice penale (artt. 241 e segg. c.p., artt. 276 e segg. c.p.), (Art. 302 c.p.).
- Violazioni previste dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9 dicembre 1999).

In questo ambito occorre richiamare anche l'art. 270 sexies del c.p. - Condotte con finalità di terrorismo: *"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".*

Le norme in questione sono espressione di una politica di prevenzione e repressione del fenomeno terroristico interno e internazionale. Le fattispecie conferiscono rilevanza penale ad una serie di comportamenti illeciti relativi alle associazioni finalizzate al terrorismo ed alla sovversione violenta dell'ordine costituzionale e democratico.

**Configurabilità dei reati nel contesto di MASACCIO**

I reati afferenti a tale categoria sembrano in astratto non configurabili nel contesto societario di MASACCIO in quanto, per la loro commissione, deve realizzarsi una condotta non compatibile con l'attività svolta nonché con la natura societaria.

Unica fattispecie della categoria che fa eccezione è il reato di Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.).

È penalmente rilevante, infatti, il fornire assistenza a soggetti ricollegabili alle associazioni terroristiche, ovvero dare loro rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Nella Società tale tipologia di reato può trovare configurazione in due contesti distinti:

- nel processo di assunzione di nuovo personale (qualora non vengano espletati adeguati formali controlli sul candidato, anche verificando il casellario giudiziale e/o il certificato di carichi pendenti);
- nella omessa trasmissione dei documenti riconoscimento alla Prefettura.

**Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione**

La Società presidia il rischio rilevato attraverso le previsioni del Codice Etico e del Sistema Sanzionatorio, nonché attraverso il reporting verso l'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, la Società ha stabilito la seguente procedura in base alla quale per la partecipazione alle procedure di selezione, in base ai profili da ricoprire e quindi del livello di responsabilità da assumere nell'organizzazione, possono essere prodotti dal candidato interessato:

- il certificato penale generale;
- il certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

In alternativa, l'interessato può rilasciare una autocertificazione nella quale dichiara di non aver subito condanna, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 - bis c.p.), scambio elettorale



politico mafioso (art. 416 - ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.) o, per lo meno, un'autocertificazione nella quale dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla società l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.

#### **4.9. ART. 25-QUATER.1. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI**

La fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quater.1 D.Lgs 231/2001 è la seguente:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Il reato di cui all'art. 25-quater 1 (538-bis c.p.) è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, al fine di prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che si stanno progressivamente radicando in Italia, come in altri paesi occidentali.

#### **Configurabilità dei reati nel contesto di MASACCIO**

Trattasi di un reato per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale concretamente incompatibile con il tipo di attività svolta dalla Società, in quanto la medesima non svolge attività di clinica medica.

#### **4.10. ART. 25 - QUINQUIES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quinquies D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).

- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).
- Tratta di persone (art. 601 c.p.).
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Adescamento di minore (art. 609 undecies c.p.).<sup>2</sup>

I reati di cui all'art 25-quinquies riguardano la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e sono stati introdotti nell'ordinamento dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, recante *"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"*. A questi si aggiungano, inoltre, i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi sostituiti integralmente dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante *"Misure contro la tratta di persone"*.

#### **Configurabilità dei reati nel contesto di MASACCIO**

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che, in linea generale, si ritiene astrattamente compatibile con il tipo di attività svolta dalla Società.

Le fattispecie per cui la categoria è rilevante sono le seguenti:

- *Art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù) c.p.;*
- *Art. 600 quater (Detenzione di materiale pornografico) c.p.;*
- *Art. 600 quater 1 (Pornografia virtuale) c.p.*

Trattasi di reati il cui verificarsi, pur con una probabilità di accadimento non rilevante e pur difficilmente a vantaggio o nell'interesse dell'ente, potrebbe tuttavia evidenziare una carenza organizzativa in capo all'ente stesso.

---

<sup>2</sup> Il D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 attuativo della Direttiva 2011/93/UE, all'art. 3, ha introdotto quale nuovo reato presupposto della responsabilità 231 l'adescamento di minori di cui all'art. 609 undecies c.p. Tale reato è stato quindi inserito in seno all'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01.

**Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione**

La commissione di tali reati, pur evidenziando un basso rischio per l'Azienda ai fini dell'applicazione delle misure di cui al D.Lgs 231/01, presuppongono una violazione dei basilari principi etico-morali nei confronti dei quali l'Ente intende intervenire rigorosamente attraverso l'applicazione dei principi appositamente previsti nel Codice Etico e nel *Regolamento Informatico* predisposto, limitatamente alle fattispecie di cui agli artt. 600 quater e 600 quater 1 c.p.

Per quanto concerne invece la fattispecie di cui all'art. 600 quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico", la Società presidia il rischio rilevato, oltre che con le disposizioni del Codice Etico, con le procedure interne che regolamentano il processo sensibile e con il reporting verso l'Organismo di Vigilanza.

Infine per quanto attiene al reato di cui all'art. 600 cp *Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*, rilevano nel contesto specifico le procedure di contenzione degli ospiti, attuate sulla base di protocolli standard e di specifiche prescrizioni da parte del medico competente, il quale assicura la loro corretta applicazione da parte del personale della Struttura. Sono attuati specifici controlli interni sull'applicazione dei presidi di contenzione prescritti, che si integrano in seno al Modello Organizzativo.

La Società condanna tramite l'applicazione del Sistema Sanzionatorio i comportamenti difformi ai principi menzionati nei documenti sopra richiamati.

**4.11. ART. 25-SEXIES. REATI DI ABUSI DI MERCATO**

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-sexies D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs 24.2.1998, n. 58, art. 184 TUF).
- Manipolazione del mercato (D.Lgs 24.2.1998, n. 58, art. 185 TUF).

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sull'insider trading e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nel Titolo III, Capo I, art. 114 e seguenti del TUF e nel Regolamento Emittenti n. 11971/1999.

Secondo quanto previsto dall'art. 181 del TUF si ritengono di carattere privilegiato le informazioni che presentino le seguenti caratteristiche (qui di seguito le "Informazioni Privilegiate"):

- carattere preciso, nel senso che deve trattarsi di informazione inerente ad un complesso di circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno (il riferimento è ai casi in cui la

notizia è in via di formazione e riguarda eventi non ancora verificatisi, si pensi al caso caratterizzato dalla notizia che una società quotata stia per lanciare un'OPA, oppure il caso riguardante un piano strategico di riposizionamento produttivo della società emittente i titoli);

- specifiche, vale a dire che l'informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
- non ancora rese pubbliche;
- concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari ("corporate information", relative alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente; ("market information");
- "price sensitive" secondo l'investitore ragionevole, nel senso che, se resa pubblica, l'informazione potrebbe influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari.

#### **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)**

Il reato consiste nell'utilizzo di informazioni privilegiate, attraverso il compimento, direttamente o indirettamente, di operazioni su strumenti finanziari, la raccomandazione o induzione di altri al compimento di dette operazioni, la comunicazione di informazioni ad altri esorbitando dai propri compiti professionali.

Si precisa che i possibili autori di reato sono individuati con riguardo a chi possessa le informazioni privilegiate sul presupposto della propria qualità (*"chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio"*), di appartenente all'organo di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, nonché in relazione all'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione anche pubblica o di un ufficio e:

- acquisti, venda o compia operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni medesime;
- comunichi tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

- raccomandi o induca altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.

#### **Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)**

Il reato consiste nella diffusione, da parte di chiunque, di notizie false, nonché nella realizzazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si precisa che le fattispecie di manipolazione richiamate dalla norma possono essere tra le più varie nel generale quadro delle falsità, simulazioni e artifici, tra le quali, a titolo esemplificativo si richiamano:

- diffusione di informazioni false o fuorvianti;
- transazioni false o fuorvianti;
- operazioni o ordini artificiosi o ingannevoli o comunque connessi con espedienti;
- fissazione dei prezzi.

La Legge Comunitaria 2004, ha introdotto il sistema del cd. “doppio binario” per cui, alle ipotesi penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato descritte possono sommarsi ipotesi di illecito amministrativo per gli stessi reati previste dalla Parte V, Titolo I – Bis, capo III del TUF agli artt. 187 bis e 187 ter.

#### **Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)**

La disposizione di cui all’art. 187-bis TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli insider primari già punite come reato dall’art. 184 TUF sia quelle realizzate dagli insider secondari (o *tippees*, cioè coloro che direttamente o indirettamente abbiano ottenuto dagli insider primari accesso all’informazione privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insider primari.

L’unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli insider secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa (*“la sanzione prevista al comma 1” dell’art. 187-bis “si applica a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti”*).

**Manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)**

La disposizione di cui all'art. 187-ter TUF amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o "siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari", a prescindere quindi dagli effetti (laddove l'art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano "concretamente idonee" ad alterare i prezzi). Anche in questo caso il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale.

La definizione dell'illecito comprende:

- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale;
- operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- altri artifici idonei a fornire indicazioni false.

**Configurabilità dei reati nel contesto di MASACCIO**

MASACCIO è una società a responsabilità limitata, non quotata nel mercato regolamentato, né partecipata direttamente da Società quotate.

L'intera categoria non è dunque rilevante nel contesto societario di MASACCIO.

Tuttavia la Società invita il personale di MASACCIO, a qualunque titolo coinvolto o in possesso di informazioni societarie, anche inerenti la Holding societaria, ad osservare scrupolosamente le prescrizioni comportamentali enunciate dal Codice Etico aziendale o comunicate dalla Holding stessa.

#### **4.12. ART. 25-SEPTIES – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-septies D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.).

Le norme in esame tutelano la vita e l'incolumità dei lavoratori. In particolare, viene sanzionata penalmente l'inosservanza di precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a seguito della quale si verifichino la morte o lesioni gravissime o gravi del lavoratore.

##### **Configurabilità dei reati nel contesto di MASACCIO**

I reati in oggetto risultano di fatto applicabili a qualsivoglia società e di conseguenza a tale logica non sfugge neppure MASACCIO.

Le ipotesi di reato di cui all'art. 25-septies, nel contesto dell'Ente, possono presentarsi nell'ambito aziendale, sia c/o la sede societaria, tenendo conto dell'attività esclusivamente amministrativa svolta, sia c/o le Strutture, tenuto conto dell'attività socio-sanitaria e assistenziale che svolgono.

##### **Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione**

Al fine di prevenire la commissione di reati quali quelli in oggetto, la società capogruppo LA VILLA SPA ha quindi adottato il *protocollo in materia di salute e sicurezza*, conforme ai principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 81/08, con definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti operativi e con l'adozione di specifiche procedure aziendali per assicurare un sistema aziendale idoneo per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'Organismo di Vigilanza attiva una serie di scambio di informazioni con il RSPP e le funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema della sicurezza, al fine di attuare efficacemente le proprie attività di vigilanza.

L'Azienda presidia ulteriormente i rischi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la procedura interna 6.1. "Sicurezza", che si estende anche alle Società controllate del Gruppo LA VILLA.

#### **4.13. ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-octies D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).
- Auto riciclaggio (art. 648-ter-1).

È stato introdotto con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, l'art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto "Auto riciclaggio", oltre che una modifica all'art. 25-octies del D.Lgs 231/01, che quindi a far data dal 01/01/2015 tiene in considerazione anche questo nuovo reato.

- L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

#### **Configurabilità dei reati nel contesto di MASACCIO**

Per quanto riguarda le prime tre fattispecie di cui all'art. 25-octies del D.Lgs 231/01 (di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p.), trattasi di reati generalmente indirizzati ad enti soggetti alla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007 come le banche, le SGR, le SICAV, le Poste, altri intermediari finanziari).



Tale disciplina, agli articoli dal 10 al 14, esplicita i destinatari della normativa antiriciclaggio, tra i quali sono compresi, tra l'altro, i professionisti (es. ragionieri, commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati), gli uffici della pubblica amministrazione ed altri operatori qualificati.

Si ritiene necessario evidenziare che MASACCIO traccia tutti i flussi finanziari in entrata ed in uscita, nel rispetto anche del dettato normativo presente in materia.

Per quanto riguarda il reato di autoriciclaggio, la particolare struttura del reato stesso rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.Lgs 231/2001.

Se, infatti, l'art. 648 ter<sup>1</sup> c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del reato in oggetto nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso Decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- a) sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- b) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- c) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per la Società, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

È quindi necessario che, anche in ambito aziendale, la prevenzione del reato di autoriciclaggio debba essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

Tra i reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, si possono individuare i seguenti:

- a. i delitti contro il patrimonio di cui all'art. 25-octies del decreto "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita";
- b. i delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 24 del decreto;
- c. i reati societari di cui all'art. 25-ter del decreto;
- d. i delitti contro la fede pubblica di cui all'art. 25-bis del decreto;
- e. i reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del decreto;
- f. i reati tributari /finanziari, ad oggi non ricompresi nel novero dei reati previsti nel dlgs 231/01.

Tra i reati sopra citati si devono tenere in considerazioni solo quelli già previsti all'interno della mappatura dei rischi ed oggetto di protocolli/presidi per la riduzione dei rischi all'interno del Modello in vigore (reati di cui ai punti a), b), c), e) e non quelli che, al contrario, sono stati già esclusi dalla mappatura in quanto ritenuti non applicabili nel contesto dell'attività svolta dalla Società (ci si riferisce in particolare ai reati di cui al punto d) reati contro la fede pubblica).

Tra i primi si ritiene che i presidi già individuati possano essere adeguati per la prevenzione del reato di autoriciclaggio.

Per quanto attiene invece i reati di cui al punto f), in via prudenziale, la Società ha considerato le fattispecie nel documento di risk assessment, quali presupposto del reato di autoriciclaggio, e con la presente parte speciale, intende introdurre alcune prescrizioni generali di comportamento, di seguito indicate.

#### **Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione**

Il processo amministrativo-contabile e la gestione dei flussi finanziari sono in capo a LA VILLA SPA che, in virtù del contratto di direzione e coordinamento, li svolge anche per tutte le società controllate del Gruppo. La Società ha dunque adottato un protocollo comportamentale per la gestione dei flussi finanziari, in cui sono richiamate le prescrizioni comportamentali a cui tutto il personale apicale e subordinato, nonché i soggetti esterni, sia di LA VILLA SPA, sia delle altre Società del Gruppo sono tenuti ad ottemperare.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di MASACCIO e di tutti gli altri Destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25-octies nonché in quelli che, anche se non rientranti nel catalogo dei reati 231, abbiano natura di reati tributari / finanziari, la cui commissione possano fare configurare il rischio di "autoriciclaggio";
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nello specifico i Destinatari, anche se esterni alla Società in quanto fornitori del servizio oggetto di esternalizzazione, sono tenuti a:

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura);
- assicurare il rispetto, a cura della funzione competente, delle prescrizioni operative di raccolta documentale, definite dalla Società ai fini della corretta archiviazione, sia cartacea che elettronica, di tutta la documentazione relativa ai contratti/convenzioni stipulati;
- assicurare lo scrupoloso adempimento, a cura delle funzioni aziendali competenti, delle prescrizioni normative e delle modalità operative definite dalla Società che disciplinano l'acquisizione e il controllo della documentazione rilevante ai fini del rilascio, a favore dei fornitori che ne avanzino richiesta nei termini di legge, dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in subappalto;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;

- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- assicurare rigorosamente il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 s.m.i., laddove richiesto dalle pubbliche amministrazioni con le quali la Società dovesse instaurare rapporti contrattuali di qualunque tipo.

Inoltre ai Destinatari, anche se esterni alla Società in quanto fornitori del servizio oggetto di esternalizzazione, è fatto divieto di:

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative, degli acquisti e delle vendite l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti, di acquisti e di vendite, possano essere assunte solo dagli organi e dai responsabili aziendali a ciò esplicitamente preposti, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere, con firma congiunta per i poteri finanziari;
- segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;

- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.

#### **4.14. ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE**

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-novies D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941).
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941).
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
  - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a).

- abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b).
  - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c).
  - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto alterato (lett. d).
  - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e).
  - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f).
  - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis).
  - abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:

- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a).
- immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis).
- realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b).
- promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941).
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

La legge n. 99 del 2009 ha inserito, tra i reati presupposto del D.Lgs 231/2001, una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Le norme in esame tutelano il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore, delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo, per es. quelle letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali etc. nonché il software e le banche dati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si osserva che rientrano tra le opere dell'ingegno le fotografie, le sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, i file di musica di qualsiasi formato.

#### **Configurabilità dei reati nel contesto di MASACCIO e relativi presidi di controllo.**

Trattasi di reati (in particolare quelli di cui agli art. 171, 171 septies, 171 octies L. 633/1941) che non sembrano potersi concretamente realizzare nel contesto delle attività svolte da MASACCIO, in particolare per quanto attiene ai reati circa l'utilizzo di opere dell'ingegno, in quanto, in base alle informazioni disponibili, non sembra sussistere alcuna ipotesi applicabile.

Fanno eccezione:

- i reati di cui all' art. art. 171-bis, co. 1 e co.2, L. 633/1941, per i quali la Società ha predisposto il *Regolamento Informatico* che definisce appositi divieti e controlli circa l'utilizzo del software e delle banche dati.
- I reati di cui all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941, relativamente all'attività di promozione e pubblicità verso tutte le Strutture della Società e del Gruppo, per i quali la Società ha previsto prescrizioni comportamentali nel Codice Etico di Gruppo.

#### **4.15. ART. 25-DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-decies D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di una determinata società, con evidente interesse della medesima. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

##### **Configurabilità dei reati nel contesto di MASACCIO**

Si tratta di un reato riconducibile alle fattispecie di coinvolgimento dell'Ente in un procedimento penale, all'interno del quale si possa manifestare un rischio di condotta di personale che consiste nell'uso della violenza o della minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità, al fine di indurre il soggetto testimone a rendere dichiarazione non vere o distorte all'Autorità giudiziaria, procurando così un interesse o un vantaggio a favore dell'Ente stesso.

Tale fattispecie di reato è stata, quindi, disciplinata attraverso specifiche previsioni all'interno del Codice Etico di gruppo che vieta espressamente a tutti i soggetti dell'organizzazione comportamenti che possano influenzare il soggetto chiamato dinanzi l'Autorità Giudiziaria (es. attraverso la promessa di denaro o altra utilità) o che lo inducano (anche attraverso forme di coartazione) a dichiarare il falso.



Tali previsioni sono estese anche ai consulenti legali esterni i quali, all'atto del conferimento del loro incarico, sono tenuti a prendere atto del medesimo Codice Etico e a sottoscrivere la clausola di garanzia 231, allegata all'incarico.

#### **Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione**

In caso di partecipazione a procedimenti giudiziari, MASACCIO si impegna a procedere nel procedimento giudiziario in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme del Codice Etico e delle procedure interne, anche al fine di evitare possibili lesioni dell'immagine dell'azienda.

Nell'espletamento della propria attività per conto di MASACCIO, tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i destinatari del Modello, anche ai Soggetti esterni che operano per conto della Società in forza di incarichi professionali e/o contratti, è fatto divieto di:

- promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale (es. un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario), per lui o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro od altra utilità in cambio di un atto del suo ufficio al fine di ottenere un vantaggio per MASACCIO nel procedimento giudiziario;
- promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale (es. un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario), per lui o per un terzo, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di fargli omettere/ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di ottenere un vantaggio per MASACCIO nel procedimento giudiziario;
- indurre, con artifici o raggiri, lo Stato/altro ente pubblico in errore al fine di ottenere un vantaggio per MASACCIO nel procedimento giudiziario;
- alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico/telematico o intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico o ad esso pertinenti al fine di ottenere un vantaggio per MASACCIO nel procedimento giudiziario.

Inoltre, a tutti i soggetti sopra richiamati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel Risk assessment e nel Modello, di cui all'art. 25-decies del Decreto "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria";

- di coartare in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità la volontà di rispondere all'autorità giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- di indurre in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a rendere dichiarazioni non veritiere;
- di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali ed altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria.
- porre in essere, dare causa o collaborare alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

#### **4.16. ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI**

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-undecies D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- *Inquinamento ambientale* (art. 452-bis c.p., fattispecie di reato introdotta dal comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015).

Il reato attiene a condotte abusive che compromettono o deteriorano in modo “significativo” e “misurabile” elementi dell'ambiente quali l'acqua, l'aria, porzioni estese del suolo o del sottosuolo, la flora, la fauna, ma anche un ecosistema o una biodiversità.

Distaccandosi dal modello di illecito costruito sull'esercizio di attività inquinante in difetto di autorizzazione ovvero in superamento dei valori soglia, la previsione risulta costruita come delitto di evento e di danno, dove l'evento di danno è costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali specificamente indicati.

In quanto concepito come reato a forma libera (“chiunque... cagiona...”), l'inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro - acque, aria e rifiuti - della materia, ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. Inoltre, l'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

Il risultato della condotta materiale si sostanzia in una “compromissione” o un “deterioramento”.

Per “ecosistema” deve farsi riferimento alla comune accezione che definisce per tale l'insieme degli organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera.

Opportunamente, la stesura definitiva della norma, mutando una precedente versione che operava un riferimento all'ecosistema in generale, parla di un ecosistema, eliminando ogni incertezza sulla integrazione del reato anche in presenza di aggressione al singolo ecosistema (si pensi a particolari micro-contesti ambientali, come ad esempio aree ben delimitate e caratterizzate da specifiche biodiversità).

- *Disastro ambientale* (art. 452-quater c.p., fattispecie di reato introdotta dal comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015)

Il reato concerne l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, anche nel caso in cui la sua eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Rientra nella nozione di disastro ambientale anche l'offesa alla pubblica incolumità derivante dalla gravità del fatto, sia per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, sia per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

La disposizione prevede che “costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- a. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
  - b. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  - c. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”.
- *Delitti colposi contro l'ambiente* (art. 452-quinquies c.p., fattispecie di reato introdotta dal comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015)

Il nuovo art. 452-quinquies cod. pen. immette nel sistema le ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

- *Circostanze aggravanti* (art. 452-octies c.p., fattispecie di reato introdotta dal comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015)

Il reato contempla un aumento delle sanzioni previste dall'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) laddove l'associazione sia finalizzata – in via esclusiva o concorrente – al compimento di un ecoreato, ovvero all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale; è inoltre previsto un aumento delle pene anche per l'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p., nonché nel caso in cui dell'associazione facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio cui siano affidati servizi o funzioni in materia ambientale.

Il nuovo art. 452-octies cod. pen. dispone: che sono aumentate le pene previste dall'art. 416 cod. pen. quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015; che sono aumentate le pene previste dall'art. 416 bis cod. pen. quando l'associazione a carattere mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale; che infine entrambe le dette pene sono ulteriormente aumentate (da un terzo alla metà) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

L'introduzione di circostanze aggravanti "ambientali" applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata (in chiave di politica criminale) alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività* (art. 452-sexies c.p., fattispecie di reato introdotta dal comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015).

Il reato attiene al compimento di atti (cessione, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, abbandono) volti a disfarsi in modo illegittimo di materiale ad alta radioattività. La pena aumenta se dal compimento di tali atti deriva un pericolo di compromissione o deterioramento dell'ambiente, fino a raddoppiare nel caso in cui sia messa a repentaglio la vita o l'incolumità delle persone.

Il nuovo art. 452-sexies cod. pen. incrimina la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività, prevedendo un aumento di pena se dal fatto

deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, ed un ulteriore aggravamento sanzionatorio se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

La norma incrimina oggi anche chi abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette* (art. 727-bis c.p.).
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto* (art. 733-bis c.p.).
- *Inquinamento idrico* (art. 137):
  - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2).
  - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3).
  - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo).
  - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11).
  - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13).
- *Gestione di rifiuti non autorizzata* (art. 256):
  - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b).
  - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo).
  - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo).
  - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5).

- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).
- *Bonifica dei siti* (art. 257):
  - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- *Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi* (artt. 258 e 260-bis):
  - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo).
  - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6).
  - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI –Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo).
  - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- *Traffico illecito di rifiuti* (artt. 259 e 260):
  - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).
- *Inquinamento atmosferico* (art. 279):
  - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità

competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di *commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi*:
  - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti).
  - detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).
  - Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
  - falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1).
  - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di *tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*:
  - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).
- Reati previsti dal D.Lgs 6 novembre 2007, n. 202, in materia di *inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi*:
  - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2).
  - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).
  - Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali vegetali o a parti di queste.

Il legislatore, tramite l'art. 2 del D.Lgs 7 Luglio 2011 n.121, ha introdotto l'art. 25 undecies al D.Lgs n.231/01, prevedendo l'inserimento nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa di numerosi illeciti già contenuti nel D.Lgs n.152/2006 (in materia di acque, rifiuti e atmosfera), in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 07.02.1992 n.150) e di misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente (Legge 28.12.1993 n. 549).

Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015 è intervenuto di nuovo sull'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.

In particolare, per effetto della modifica si prevedono a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote), di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote); di associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale (da 300 a 1.000 quote); di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D.Lgs n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione impone che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.

### **Configurabilità dei reati nel contesto di MASACCIO**

Tenendo conto delle attività svolte dalla Società sembrano essere non concretamente configurabili i reati seguenti:

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Codice Penale art. 727-bis).* Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta dall'Ente.
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis Codice Penale).* Le aree destinate all'attività svolta dall'Azienda esclude ogni possibile concretizzazione del reato in oggetto.



- *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, (Legge 7 Febbraio 1992, n. 150).* Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta dall'Ente.
- *Inquinamento colposo provocato da navi (Art. 8 co.1 e 2 e Art. 9 co. 1 e 2 D.Lgs 6 novembre 2007, n. 202).* Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta dall'Ente.
- Reati di cui al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152: *Discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo), traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1), anche ad alta radioattività (art. 260, comma 2).* Fattispecie non concretamente ipotizzabili in riferimento al business di MASACCIO.
- *Inquinamento delle acque (D.Lgs 152/06, art. 137),* fattispecie non concretamente ipotizzabile nel contesto aziendale di MASACCIO in quanto gli scarichi in uso alla Società e alle singole Strutture (RA/RSA) sono civili e quindi autorizzati dalle Autorità competenti.
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.),* in quanto la Società non produce rifiuti radioattivi.
- *Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs 152/2006),* reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta dall'Ente.
- *"Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993, n. 549, Art. 3 comma 6) e Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (D.Lgs 152/06 art. 279 c. 5),* in quanto la Società, per lo svolgimento del proprio business, non emette gas o altre sostanze in atmosfera.
- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.),* fattispecie astrattamente configurabile, ma che non trova riscontro concreto nel contesto aziendale di MASACCIO, in quanto la Società gestisce i rifiuti prodotti dalle Strutture (RA/RSA) seguendo procedure standardizzate, con la supervisione ed il controllo da parte della Direzione Generale.

I reati configurabili al contesto aziendale sono di seguito elencati:

- *Attività di gestione rifiuti (art. 256 c1 D.Lgs 152/2006);*
- *Deposito di rifiuti sanitari (art. 256 comma 6);*
- *Miscelazione rifiuti (art. 256 c.5 D.Lgs 152/2006);*

- *Reato di Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 3) e Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (art. 258 c.4 D.Lgs 152/2006).*

I processi/attività sensibili correlate alle fattispecie sopra elencate sono riconducibili all'attività svolta c/o le Strutture della Società, per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione di *risk assessment*.

#### **Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione**

In riferimento alla *compliance* del D.Lgs 231/01 l'Azienda gestisce i rischi rilevati nel documento di risk assessment attraverso le prescrizioni del Codice Etico e del Protocollo comportamentale per la *gestione dell'Ambiente* emessi dalla capogruppo, nonché le procedure operative interne alle Strutture e l'attività di controllo e vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, nonché la trasmissione dei relativi flussi informativi di periodo.

#### **4.17. REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10)**

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/01 sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La legge 13 marzo 2006 n. 146 all'art. 3 definisce il reato transnazionale quello che:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

**Configurabilità dei reati nel contesto di MASACCIO**

È oggettivamente difficile ritenere realizzabile un reato che abbia le caratteristiche previste dall'art. 3 suddetto.

In ogni caso, per quanto attiene agli specifici reati già presenti nel catalogo dei reati di cui al D.Lgs 231/01, per i quali è previsto il reato di associazione per delinquere, si rimanda alla loro specifica trattazione avvenuta nelle precedenti sezioni del presente documento.

**4.18. ART. 25 – DUODECIES – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI**

Le fattispecie di reato previste dall'Art. 25 duodecies del D.Lgs 231/01 sono le seguenti:

- Impiego di lavoratori irregolari (art.22 c.12 bis D.Lgs 286/1998).

Il 9 agosto 2012 è stato introdotto nel D.Lgs 231/01 l'art. 25 duodecies intitolato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

La condotta di riferimento è il comma 12 bis dell'articolo 22 del D.Lgs 286/1998:

*Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

Si riporta per completezza il testo dell'art. 22 comma 12:

*"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato*

*chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.”*

#### Configurabilità dei reati nel contesto di MASACCIO e presidi di controllo

Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio nel caso in cui l’Azienda assuma alle proprie dipendenze un lavoratore straniero il quale disponga di un permesso di soggiorno non valido e irregolare in quanto scaduto, non rinnovato, o revocato.

In MASACCIO tale tipologia di reato può trovare configurazione nel processo di assunzione di nuovo personale, qualora non vengano espletati adeguati formali controlli sul candidato straniero. Di conseguenza sono stati inseriti specifici presidi di controllo nella procedura aziendale relativa all’assunzione ed alla gestione del personale.

La Società monitora il potenziale rischio rilevato attraverso le prescrizioni del Codice Etico, il reporting verso l’Organismo di Vigilanza e le prescrizioni contemplate dal Sistema Sanzionatorio.

## 5. CONCLUSIONI

Le Tabelle prospettiche finali allegate al presente documento evidenziano in modo più dettagliato la connessione tra Funzioni/Reato e tra Attività/Reato motivando le ragioni per cui si rende configurabile la tipologia di reato.

Pertanto, per una più esaustiva ed esplicativa analisi, si rimanda alla lettura dei seguenti allegati:

- Gap Analysis:** l’allegato evidenzia, in modo tabellare, i reati, i rischi-reato, le attività sensibili correlate e i vari gradi di rischio intercettati e rilevati (ex ante, risk con controllo, rischio ex post). Nella Gap Analysis sono indicati, in maniera sintetica, i presidi che la Società ha adottato per mitigare il livello di rischio emersi (rischio residuo a seguito della valutazione dei controlli esistenti).

CATEGORIA REATO	REATO	RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI	Esito RISK Analysis	FUNZIONE	Controlli esistenti							Ruolo della funzione					Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	RISCHIO ex post		
						Esiti, azioni, esecuzioni	Esistenza delle procedure	Comunicazione e monitoraggio	Segregazione	Controlli	Grado CTR	CTR	Esito RISK con controllo	Operativa	Decisionale	Autorizzativa	Monitoraggio				Sanzionatorio	Training e formazione
24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	2) (indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Artifici, raggi, attestazioni di requisiti non veritieri, per indurre il funzionario Pubblico a erogare finanziamenti agevolati (anche a fondo perduto) in mancanza dei requisiti richiesti; accelerare il processo di erogazione del finanziamento agevolato; compilare atti e contratti di ufficio; omettere segnalazioni di anomalie riscontrate durante la fase istruttoria del finanziamento; ignorare ritardi, omissioni e errori negli adempimenti di legge; certificare la corretta esecuzione di adempimenti inusuali o compiuti tardivamente; certificare l'esistenza di presupposti inesistenti.	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Predispone la documentazione amministrativa, economica e tecnica richiesta dal bando per il conseguimento del finanziamento agevolato e, successivamente, della documentazione necessaria per la rendicontazione all'ente finanziatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti.	Medio	Pres. CDA/AD	NC	I	I	I	I	5	Molto Alto	Basso		x	x	x	x		APICALE	Codice Etico	Basso

*Esempio estratto dalla Gap Analysis.*

2.

ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: %ztokenexec\_continue

STACK:

-filestream-  
-mark-  
/sfnts